

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI CESENA (FC)

2020

Deliberazione n. 7 /2020/CSE

Adunanza del 27 gennaio 2020





SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI CESENA (FC)

(art.12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c), della l. 6 luglio 2012, n. 96, modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 conv. dalla l. 11 agosto 2014, n. 116)



Componenti del Collegio:

Consigliere Massimo Romano (Presidente) Consigliere Tiziano Tessaro Referendario Khelena Nikifarava


Ha collaborato:

Laura Villani

4

INDICE

Premessa			6	
1	Pri	ma parte	li riferimento	
	1.1	Il quadro normativo di riferimento	8	
	1.2	L'attività del Collegio di controllo	.12	
2	Sec	conda parte	. 15	
	2.1	Lista A Sinistra – Articolo1 M.D.P.	. 15	
	2.2	Lista Cambiamo	.16	
	2.3	Lista Casapound Italia	.17	
	2.4	Lista Cesena 2024	.18	
	2.5	Lista Cesena in Comune	.19	
	2.6	Lista Cesena Siamo Noi	. 20	
	2.7	Lista Fondamenta – Cambiamo Cesena dal basso	.21	
	2.8	Lista Forza Italia – Berlusconi per Rossi	. 22	
	2.9	Lista Fratelli d'Italia	.23	
	2.10	Lista Il Popolo della Famiglia	. 24	
	2.11	Lista Lega Salvini Premier	. 25	
	2.12	Lista Movimento 5 Stelle	.26	
	2.13	Lista Partito Repubblicano Italiano	. 27	
	2.14	Lista Partito Democratico	28	
	2.15	Lista Popolari per Cesena	29	



Premessa

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, recante Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali, ha introdotto disposizioni volte a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti estendendo, per quanto riguarda i controlli, la disciplina già prevista dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, con riferimento alle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

L'art. 13 citato da un lato detta disposizioni in tema di limiti di spesa (commi 1,2,3,4,5) e sanzioni (comma 7), dall'altro (comma 6) rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, Tipologia delle spese elettorali;
- art. 12, Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, commi
 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, Collegio regionale di garanzia elettorale,
- art. 14, Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati;
- art. 15, Sanzioni, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Viene operata una netta separazione fra le formazioni politiche ed i singoli candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale per quanto riguarda sia le modalità di rendicontazione che i relativi controlli, affidati a due organi distinti.

Il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte fra i consiglieri in servizio, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è demandata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione.

Sul punto si segnala che l'art. 33, comma 3, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha circoscritto i controlli della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti lasciando però invariati gli obblighi di controllo sui singoli

candidati (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) da parte del Collegio istituito presso la Corte d'Appello.

Si tratta di un quadro normativo alquanto insoddisfacente, sia per la duplicità degli organismi di controllo rispetto a spese (della lista e dei singoli candidati) spesso non agevolmente distinguibili o conoscibili, sia per il cattivo coordinamento delle disposizioni sull'obbligo di rendicontazione, che in via generale riguarda i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e che prevede il controllo della Corte dei conti per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. In particolare, va segnalata la non riscontrabilità della frequente dichiarazione, da parte dei rappresentanti delle formazioni politiche, in ordine alla mancata effettuazione di spese per la campagna elettorale e al sostenimento delle stesse da parte dei singoli candidati.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna è stato istituito dal Presidente della Sezione con decreto n. 18 del 16 aprile 2019 e ne è stata successivamente modificata la composizione con decreto n. 2 dell'8 gennaio 2020.

Il presente referto espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 96/2012, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale del 26 maggio 2019 nel Comune di Cesena, comune dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti in cui si sono svolte le elezioni.

Nella prima parte viene delineato il quadro normativo di riferimento evidenziando le problematiche legate all'applicazione della normativa e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella seconda parte, singolarmente per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

1 Prima parte

1.1 Il quadro normativo di riferimento

Soggetti passivi e termine per la presentazione del consuntivo

Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti all'elezione comunale devono depositare, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, direttamente presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

La vigente normativa pone due distinte questioni applicative: la qualificazione della natura del termine per la presentazione e l'individuazione dei rappresentanti tenuti alla presentazione del conto consuntivo.

Gli indirizzi interpretativi forniti in merito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 24/2013/INPR, prevedono che la Sezione¹ regionale accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente all'inottemperanza a formale atto di contestazione.

Orbene, ritiene il Collegio che, sulla base di tale orientamento, possano considerarsi non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini e cioè "per mero ritardo".

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti tenuti a presentare il rendiconto, stante l'assenza di regole certe circa la nomina di un rappresentante per tali adempimenti, e vista la molteplicità di denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti, il Collegio ha ritenuto valida la sottoscrizione da parte di qualunque soggetto dichiarasse di avere un legame funzionale con la lista (delegato/rappresentante di lista, tesoriere/segretario amministrativo/legale rappresentante della formazione politica, ecc.).

Il contenuto del conto consuntivo

Il conto consuntivo riporta l'indicazione delle spese sostenute, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art. 12 della legge n. 515/1993).

Qualora la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese

¹ L' art. 14-bis del d.l. n. 149 del 2013 ha ora disposto che la sanzione per il mancato deposito sia comminata dal Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Questo comporta che anche l'istruttoria in ordine al mancato deposito competa al Collegio.

siano state sostenute unicamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti solo da essi, si ritiene che, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione, la medesima formazione politica debba attestare tale circostanza con apposita dichiarazione inviata al Collegio istituito presso la Corte dei conti.

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento generalmente condiviso dai Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne². Sul punto la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 24/2013, ha precisato che "il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo [...] si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi".

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

Si richiama, inoltre, l'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 18 novembre 1981, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 18, della legge n. 3/2019 che prevede, per contributi superiori a euro 3.000,00, l'obbligo di inoltro al Presidente della Camera dei Deputati³ di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve⁴.

² Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si è pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, affermando che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con "mezzi propri" è sufficiente a provare la copertura delle spese.

³ Si ricorda per effetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96 del 2012 e dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993, il riferimento ai presidenti delle rispettive Camere si intende sostituito con il presidente del consiglio comunale.

⁴ Con riguardo alle erogazioni ricevute si ricorda che l'art. 1, comma 11, della legge n. 3 del 2019, come modificato dall'art. 43, comma 1, lett. a) e b), del d.l. n. 34 del 2019, stabilisce che "Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende preside il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma,

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle spese effettuabili, l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato, per ciascuna lista, nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunali.

Quanto alle tipologie di spese elettorali, l'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93 considera quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto (rectius, locazione/noleggio) di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Dette voci possono essere inserite in consuntivo per l'intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, riferibili alla stessa.

Maggiori incertezze applicative pongono le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 11, secondo il quale: "Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate."

Si tratta di una formulazione che lascia spazio a molteplici indirizzi interpretativi circa le modalità di calcolo.

Stante la non chiara indicazione normativa, il Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30 per cento prevista per spese di cui al comma 2 alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1. Tuttavia, tenuto conto del diverso significato che le suddette spese considerate dal comma 2 assumono nelle elezioni comunali rispetto alle politiche, qualora tali spese siano esclusivamente riferibili alla campagna elettorale e analiticamente documentate il Collegio ritiene che debba essere inserito l'intero importo risultante dalla documentazione trasmessa.

per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.".

Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale possono essere considerate inerenti le spese effettuate, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993⁵.

Ciò premesso il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente l'eventuale ballottaggio.

Il Collegio non esclude, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

Il regime sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio in materia di spese elettorali prevede, in ragione degli adempimenti cui sono tenute le formazioni politiche e dei riscontri effettuati, l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito indicate:

- a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
- b) da euro 5.164,57 a euro 51.645,69, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma lettera f), della legge n. 96/2012);
- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto, in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto (art. 15, comma 16, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012).

La legge operava, originariamente, una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale: la Sezione aveva il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato deposito dei consuntivi, il Collegio era competente nelle altre due ipotesi.

⁵ Che prevede che "Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione"

¹¹ Corte dei conti | Referto spese campagna elettorale 2019 - Comune di Cesena

Con le modifiche introdotte dal d.l. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, tale distinzione è venuta meno e tutta l'attività è ora demandata unicamente al Collegio.

Sotto il profilo procedurale, l'art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto si è pronunciata anche la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG chiarendo che "i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del d.l. n. 149/2013, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale (art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012)."

Considerato che il controllo effettuato sui consuntivi trasmessi non ha fatto emergere violazioni sanzionabili, il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire le questioni applicative collegate al procedimento sanzionatorio.

1.2 L'attività del Collegio di controllo

L'attività del Collegio della Corte dei conti disciplinato dall'art. 12 della legge n. 515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.

I controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio va individuato nella data dell'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte dei conti tempestivamente e cioè entro il termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

Questo Collegio ha svolto la sua attività con riferimento alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Cesena, comune dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti nella tornata elettorale 2019.

Riassumendo quanto già trattato nei paragrafi precedenti e tenendo conto delle difficoltà applicative segnalate e delle soluzioni interpretative adottate, si precisa che l'attività di verifica è stata svolta con riguardo ai seguenti profili:

- rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- rispetto del limite massimo di spesa;
- conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- indicazione delle fonti di finanziamento.

E' stato inoltre verificato il rispetto delle norme seguenti: art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974 in tema di contributi erogati da società; art. 4, comma 3, della legge n. 659/1981 in tema di contributi di importo superiore a euro tremila; art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 in tema di limitazioni all'uso di denaro contante.

Al fine di agevolare l'attività di rendicontazione e di controllo, la Sezione regionale ha inviato nel maggio 2019 ai rappresentanti delle liste per il tramite dei comuni interessati specifiche indicazioni operative unitamente a uno schema di rendiconto.

Dagli elementi acquisiti in sede istruttoria risulta che quattordici liste hanno partecipato alla campagna elettorale, il numero degli aventi diritto al voto, desunto dal sito ufficiale dell'Ente, era pari a 78.358 elettori e di conseguenza il limite massimo di spesa ammissibile risulta essere di euro 78.358,00 per formazione politica. Il Consiglio comunale si è insediato in data 27 giugno 2019, pertanto il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993,

per la presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, è scaduto l'11 agosto 2019.

Le liste che hanno presentato nei termini il rendiconto sono state: A Sinistra – Articolo 1, CasaPound Italia, Cesena 2024, Cesena In Comune, Fondamenta, Forza Italia, Il Popolo della Famiglia, Lega Salvini Premier, Partito Democratico, Partito Repubblicano Italiano, Popolari, per Cesena.

L'ultimo rendiconto pervenuto entro il termine è stato depositato il giorno 9 agosto 2019. Pertanto, a partire da tale data, decorre il periodo di sei mesi per la conclusione dei lavori del Collegio.

Ai fini della delimitazione dell'arco temporale di riferimento della campagna elettorale, si è provveduto ad acquisire il decreto del Prefetto di Forlì - Cesena che ha convocato i comizi elettorali. L'atto è stato adottato in data 21 marzo 2019 e dispone la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale per la giornata del 26 maggio 2019 e l'eventuale turno di ballottaggio per la giornata del 9 giugno 2019.

Considerato che nel Comune di Cesena l'elezione è terminata senza turno di ballottaggio, il periodo di campagna elettorale è ricompreso tra il 21 marzo 2019 e il 26 maggio 2019.

Si rimanda alla seconda parte della relazione per la trattazione dei risultati dei controlli eseguiti sui singoli conti consuntivi.

2 Seconda parte

2.1 Lista A Sinistra – Articolo1 M.D.P.

La lista A Sinistra – Articolo1 M.D.P ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal sig. Gualtiero Righi in qualità di delegato di lista.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 3.383,96 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 2.286,36;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 139,00;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 271,04;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993 (spese a forfait) per euro 687,20.

Le somme sono state finanziate con risorse proprie per euro 786,46 e con contributi da persone fisiche per euro 2.597,50, raccolti in occasione di un pranzo svoltosi in data 24 marzo 2019 e di varie donazioni personali in data 26 maggio 2019.



2.2 Lista Cambiamo

La lista Cambiamo ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dalla sig.ra Elisa Neri in qualità di rappresentante di lista.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 28.093,85 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 6.280,44;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 1.865.,76;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 119,15;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 268,50;
- art. 11, comma 1, lett. e), della l. n. 515/1993, euro 19.560,00.

Le somme sono state finanziate con contributi da persone fisiche per euro 6.000,00, con contributi dal candidato sindaco per euro 5.000,00 e con contributi da società per euro 16.800,00. Relativamente a questi ultimi sono state prodotte dichiarazioni dei rispettivi amministratori che attestano l'avvenuta deliberazione del contributo da parte dell'organo legittimato e la contabilizzazione dello stesso nelle scritture contabili.


2.3 Lista Casapound Italia

La lista Casapound Italia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal sig. Andrea Caputo in qualità di responsabile di lista.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 156,00 e riguardano la tipologia prevista all' art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 156,00.

Le somme sono state finanziate totalmente con risorse proprie.



2.4 Lista Cesena 2024

La lista Cesena 2024 ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Christian Castorri in qualità di legale rappresentante.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 4.122,36 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 3.883,60;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 238,76.

Le somme sono state finanziate con contributi da persone fisiche per euro 1.000,00, e con un contributo da società di capitali per euro 3.000,00, relativamente al quale sono stati prodotti il verbale deliberativo del Consiglio di amministrazione e la documentazione afferente la contabilizzazione dell'erogazione. E' stato altresì comunicato, con successiva e-mail del 6 dicembre 2019, che per la parte eccedente (disavanzo di euro 122,36) si è provveduto con risorse proprie.

2.5 Lista Cesena in Comune

La lista Cesena in Comune ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il Sig. Graziano Zaghi, in qualità di delegato di lista, ha trasmesso in data 9 agosto 2019 una dichiarazione, in cui attesta che non sono state sostenute spese, né ottenuto alcun finanziamento per la campagna elettorale.

Successivamente, in data 17 dicembre 2019 è stato trasmesso, a rettifica della comunicazione negativa precedente, un rendiconto in quanto - secondo quanto dichiarato dal medesimo Sig. Zaghi - spese per lo sviluppo e la manutenzione del sito Web sarebbero state in precedenza erroneamente intestate al candidato sindaco. In data 2 dicembre 2019 risulta emessa dalla ditta Atena di Matteo Forcellini la fattura di euro 1.150,00 relativa manutenzione ordinaria per 12 mesi per il sito Web della Lista. La fattura, allegata al rendiconto tardivamente presentato, risulta pagata in contanti con mezzi propri.



2.6 Lista Cesena Siamo Noi

La lista Cesena Siamo Noi ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Andrea Bardi in qualità di tesoriere.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 3.510,00, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 120,00;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 64,00;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 688,00;
- art. 11, comma 1, lett. e), della l. n. 515/1993, euro 2.400,00;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993 (spese a forfait), euro 238,00.

Le somme sono state finanziate con risorse proprie per euro 1.494,00 e con contributi da persone fisiche per euro 2.016,00.



2.7 Lista Fondamenta – Cambiamo Cesena dal basso

La lista Fondamenta – Cambiamo Cesena dal basso ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Francesco Amadori in qualità di candidato al consiglio comunale.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 932,27, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 504,65;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 31,00;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 181,48;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993 (spese a forfait), euro 215,14.

Le somme sono state finanziate con risorse proprie per euro 510,27 e con contributi da persone fisiche per euro 422,00.



2.8 Lista Forza Italia – Berlusconi per Rossi

La lista Forza Italia – Berlusconi per Rossi ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il Sig. Marco Casali, in qualità di delegato alla presentazione della lista, ha trasmesso in data 12 luglio 2019 una dichiarazione, in cui attesta che non sono state sostenute spese, né ottenuto alcun finanziamento per la campagna elettorale.


Peraltro, in data 29 luglio 2019, è pervenuto dal Movimento Politico Forza Italia con sede in Roma, a firma del senatore sig. Alfredo Messina il rendiconto delle spese elettorali che ammontano ad euro 28,42, riguardanti spese previste all'articolo 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993 e euro 8,53 riguardanti spese prevista all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

Le spese sono state finanziate con risorse proprie derivanti da contributi erogati in ambito nazionale da persone fisiche, la cui dichiarazione congiunta è stata depositata presso la Camera dei Deputati nei termini di legge.

2.9 Lista Fratelli d'Italia

La lista Fratelli d'Italia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il Sig. Davide Minutillo, in qualità di delegato di lista, ha trasmesso in data 2 settembre 2019 un rendiconto dal quale risulta che non sono state sostenute spese, né ottenuto alcun finanziamento per la campagna elettorale.



2.10 Lista Il Popolo della Famiglia

La lista Il Popolo della Famiglia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Massimo Pistoia in qualità di presidente circolo PDF Cesena.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 5.130,29, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 460,00;
- art. 11, comma 1, lett. b), della 1. n. 515/1993, euro 1.320,80;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 2.165,58;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993 (spese a forfait), euro 1.183,91.

Le somme sono state finanziate con risorse proprie per euro 4.833,29 e con contributi da persone fisiche per euro 297,00.

2.11 Lista Lega Salvini Premier

La lista Lega Salvini Premier ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Lorenzo Martino in qualità di segretario amministrativo

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 6.082,23, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 3.061,34;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 1.096,89;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 1.924,00.

Le somme sono state finanziate totalmente con risorse proprie del movimento Lega.



2.12 Lista Movimento 5 Stelle

La lista Movimento 5 Stelle ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

I Sigg. Andrea Suzzi Barberini e Natascia Guiduzzi, in qualità di delegati di lista, hanno trasmesso in data 13 agosto 2019 una dichiarazione congiunta, in cui dichiarano che per la campagna elettorale non sono state sostenute spese né ottenuto finanziamenti.

2.13 Lista Partito Repubblicano Italiano

La lista Partito Repubblicano Italiano ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Viviano Ruscelli in qualità di delegato.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 10.026.76, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 5.600,72;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 4.182,48;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 5,00;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 238,56.

Le somme sono state finanziate totalmente con risorse proprie del partito.



2.14 Lista Partito Democratico

La lista Partito Democratico ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Albert Alessandri in qualità di legale rappresentante.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 32.057,04, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 29.120,00;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 2.029,04;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 908,00.

Le somme sono state finanziate con contributi da persone fisiche per euro 12.430,00, con contributi da società per euro 9.500,00 e con mezzi propri per euro 10.135,34. Relativamente ai contributi da società sono stati prodotti i verbali e le dichiarazioni deliberative degli organi amministrativi e la documentazione afferente la contabilizzazione dell'erogazione o dichiarazioni equipollenti.

2.15 Lista Popolari per Cesena

La lista Popolari per Cesena ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Gilberto Zoffoli in qualità di delegato di lista.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 3.351,25, e riguardano totalmente la tipologia prevista all'art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993.

Le somme sono state finanziate con risorse proprie della lista per euro 532,85, con contributi da persone fisiche per euro 1.950,00 e con ulteriori finanziamenti propri per la copertura del disavanzo di euro 868,40.

